

ASSOCIAZIONE “COMPAGNIA DELLE ARTI DI ROMENA ODV” STATUTO

ART.1 - L'Associazione “COMPAGNIA DELLE ARTI DI ROMENA ODV” più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in via di Cancelli 36 loc. Palaie - Pelago (FI), costituita il 31 gennaio 2001, adegua il proprio statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie e unità locali in altre località in Italia ed all'estero.

ART.2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche ed i compiti all'interno degli organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 – L'associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione opera in maniera specifica, e si propone di promuovere e realizzare ogni tipo di intrattenimento ed animazione teatrale, musicale e di ogni altra forma di spettacolo da offrire ad Enti, Associazioni, Istituti, Fondazioni e qualsivoglia struttura, che ospiti o realizzi iniziative in favore di persone che vivono situazioni di disagio, malattia o solitudine. Potrà promuovere o collaborare ad iniziative di raccolta fondi a scopo di beneficenza. Per il conseguimento degli scopi sociali potrà organizzare, promuovere e partecipare ad attività formative e di qualificazione artistica e professionale. Potrà fornire prestazioni occasionali o continuative, gratuite e non, con strutture che perseguano gli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche

attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

ART.4 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

ART.5 - La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ART.6 - I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi attraverso una richiesta scritta e motivata da presentare al Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.7 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per aver arrecato danni morali e materiali all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART.8 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente dell'associazione entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.9 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.10 - Gli associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo contratto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI

ART.11 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

ART.12 - L'assemblea generale degli iscritti è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa.

Può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto annuale. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La richiesta di convocazione dell'assemblea può essere effettuata anche su richiesta di almeno un quarto dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

La convocazione deve avvenire alternativamente con le seguenti modalità:

- comunicazione scritta contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, diretta ad ogni iscritto con preavviso di almeno sette giorni;
- affissione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione contenente la data e l'ora di prima convocazione, e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, con preavviso di almeno sette giorni;
- affissione presso le diverse unità locale dell'avviso di convocazione contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con preavviso di almeno sette giorni.

ART.13 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.14 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è valida sia in prima sia in seconda convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza; in terza convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza.

Le variazioni dello Statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta effettuata da almeno i 2/3 dei soci che abbiano diritto a partecipare all'assemblea. Hanno diritto di voto tutti i

soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore della quota versata. È ammessa la rappresentanza per delega conferita ad un altro socio. Non è consentita più di una delega.

ART.15 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o revoca) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberazione inappellabile su ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 16 – Per modificare lo Statuto, l'assemblea straordinaria è valida sia in prima sia in seconda convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza; in terza convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione è necessaria, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza.

ART. 17 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri dura in carica per un triennio, può venire rieletto e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno, per predisporre il Rendiconto Annuale nonché per determinare l'ammontare della quota associativa annuale.

ART. 19 – Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto a cura del segretario il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e quindi trascritto nel libro dei verbali.

I libri relativi ai verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati saranno tenuti a cura del Segretario mentre i libri contabili saranno tenuti a cura del Tesoriere che è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione.

ART. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo:

È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- determinare l'ammontare delle quote sociali annue;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

IL PRESIDENTE

ART. 21 - Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ed ha l'uso della firma sociale con la possibilità di conferire ad altri procure speciali per singoli atti o categorie di atti, altri compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 22 - Le entrate della associazione sono costituite da:

- quote sociali
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- eventuali introiti conseguiti dall'esercizio della propria attività;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- eventuali avanzi di gestione.

ART. 23 - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione, e presso le unità locali, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 24 - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione e ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

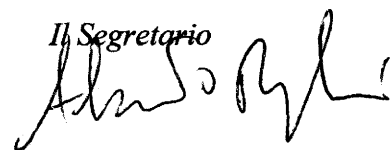
ART. 25 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 26 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente


Il Segretario


AGENZIA DELLE ENTRATE - DPFI UT FIRENZE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2089
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 02/05/2023 REGISTRATO IL 10/05/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002089

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: LPPRRA71H57D612Y LUPPICHINI AURORA
ID. TELEMATICO: TZM23L002089000JJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94083120488

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		AGEVOLAZIONE:TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT.96245